

Manuel Jesús Arroba Conde
Michele Riondino

Introduzione al diritto canonico

Fondamento ed evoluzione storica del diritto canonico

Introduzione

1. Cenni sul fondamento originario del diritto canonico
2. La tappa apostolica e post-apostolica
3. Costantino e l'uscita dalla clandestinità
4. L'epoca carolingia
5. Gregorio VII e la riforma gregoriana
6. Il decreto di Graziano e l'epoca d'oro del diritto canonico
7. Il diritto dell'età moderna: da Trento al codice del 1917
8. Il Concilio Vaticano II e i principi ispiratori del codice del 1983

■ Introduzione

Per introdurre allo studio del diritto canonico vigente e poter apprezzare la ricchezza che racchiude come esperienza giuridica in atto, è d'obbligo premettere un approccio al suo passato, con uno sguardo al tema del suo fondamento originario, alle tappe più rilevanti del suo sviluppo storico e ai principi di fondo ai quali intende ispirarsi il suo attuale impianto, come ordinamento giuridico.

I tre aspetti sono oggetto di numerosi studi monografici per la complessità di questioni che ciascuno comprende. Il tema del fondamento, che occupò tanti sforzi della canonistica del secolo scorso, include quello della pluralità di scuole e orientamenti nella comprensione del diritto canonico (GHERRI 2004, p. 34). La storia include tradizionalmente tre argomenti separati: la storia delle fonti, cioè delle raccolte e collezioni sparse che progressivamente hanno costituito il *Corpus* normativo della Chiesa; la storia della scienza canonica, riguardante l'evoluzione dei modi in cui si è creato e interpretato il diritto canonico; e, infine, la storia delle istituzioni proprie, la loro nascita e il loro sviluppo dalla fondazione della Chiesa fino alla loro configurazione attuale (FERME 1998, p. 26; NACCI 2014, p. 32). Infine, i principi ispiratori del CIC (*Codex Iuris Canonici*) 1983 esigono di comprendere la differente tecnica sottostante al codice del 1917 e alla riflessione ecclesiologica compiutasi nel Concilio Vaticano II, base essenziale dei principi stessi. Nell'economia di quest'opera è possibile offrire solo una riflessione estremamente sintetica sui tre gruppi di aspetti.

■ 1. Cenni sul fondamento originario del diritto canonico

Come detto, la questione del fondamento originario del diritto canonico, essendo riflessione di natura metagiuridica, si presta a una plurali-

tà di approcci e sensibilità, che vanno dall'accentuazione della sua specificità, come ordinamento sorto su basi di natura religiosa, al richiamo di una giuridicità analoga a quella degli ordinamenti secolari. Alla prospettiva di studio che intendiamo privilegiare in questa introduzione al diritto canonico, comprendendolo cioè come esperienza concreta, maturata progressivamente nei suoi tratti essenziali, con proiezione giuridica per la vita interna della Chiesa e per i suoi rapporti con il mondo, l'approccio che risulta più utile è quello che propone la *norma missionis* come nucleo fondante all'origine del diritto canonico.

La *norma missionis*

Con l'espressione *norma missionis* si fa riferimento a un nucleo di natura normativa in quanto, pur riferito a un evento trascendente (il destino di salvezza) e inteso come avente un oggetto liberatore (proprio dalla schiavitù della Legge), è formulato e compreso come un mandato: andare in tutto il mondo, annunciare il Vangelo e fare discepoli battezzando e insegnando ad agire secondo quanto appreso. Tale nucleo normativo dà senso all'esistenza della Chiesa come testimone di una salvezza che, pur chiamata a compimento definitivo nella vita eterna, si costruisce in questo mondo, e al servizio della quale si pone una disciplina maturata per essere fedeli ai contenuti essenziali dell'annuncio, per consolidarsi come comunità e per rispondere alle sfide che, nel corso del tempo, ha posto l'adempimento di tale missione (ARROBA CONDE 2007, pp. 155-157).

Il mandato missionario è pre-pasquale e post-pasquale, vale a dire, risale all'esperienza dei primi discepoli durante la vita di Gesù, ma anche all'esperienza speciale della Pentecoste, che portò alla riunificazione degli apostoli, fino a quel momento sparsi e intorpiditi dopo la crocifissione, e a una rilettura coraggiosa della tappa pre-pasquale. Riunificazione e rilettura furono intese come opera dello Spirito di Cristo risorto. Affermando il ruolo dello Spirito nella creazione della Chiesa e nella comprensione della missione, il Concilio Vaticano II (*Lumen Gentium* 4-5) stimola a scoprire il ruolo del discernimento compiuto dagli apostoli nelle successive decisioni di natura normativa, adottate per affrontare le nuove realtà della nascente Chiesa. Tale ruolo creativo è efficacemente espresso nel libro degli Atti degli Apostoli 15,28: «Abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi».

Il contenuto liberatore della *norma missionis* e il modello orizzontale cui richiama il nome stesso di *Ecclesia* (assemblea), per sottolineare la convocazione che ognuno sente di ricevere, in maniera personalissima, per partecipare alla sua vita e missione, non sono incompatibili con la formazione di un diritto nella Chiesa, essendosi maturate ben presto disposizioni denominate canoni (dal greco *kanon*, misura), diverse dalle norme della società civile (dette *nomoi*, IACCARINO 2014, p. 13). L'essenza carismatica della Chiesa, come mistero e sacramento di comunione, è inseparabile dalla sua natura come istituzione presente nel mondo, che non prescinde, ma nemmeno si esaurisce nella vocazione dei singoli. I modi istituzionali di configurazione giuridica della Chiesa hanno come criterio di legittimazione la coerenza con il Vangelo, l'idoneità a promuovere la comunione e la missione, e l'efficacia nei confronti dei bisogni delle persone, della comunità e della società.

Da ciò la centralità della Parola e i sacramenti, quali *norma fidei* e *norma communionis*, per interpretare e valutare le istituzioni canoniche. Ciò non consente però di emarginare la logica interna al fenomeno giuridico come fenomeno umano, sociale e intra-storico; in tal senso, non ogni struttura e norma positiva ha carattere salvifico o sacramentale; anzi, la conversione della missione in norme canoniche può non essere stata corretta o risultare poi inefficace di fronte al dinamismo della storia. Si richiede quindi di mantenere, anche sul diritto canonico, l'autonomia metodologica propria del diritto in sé, in quanto come ogni ordinamento, anche il canonico deve dare risposte agli aspetti che riguardano la concordia e l'ordine giusto nella comunità. Nel farlo non si possono dimenticare i limiti delle norme positive né enfatizzare il compito dei legislatori, mai avulso dal sentire dei fedeli in ogni tappa storica, senza che debbano essere giustificati (come teologicamente necessari) tutti i «fatti compiuti» di proiezione canonica (ARROBA CONDE 2007, pp. 161-165).

I modi di presenza giuridici assunti dalla Chiesa non possono essere intesi senza prendere sul serio la mediazione storica, i segni dei tempi e dei luoghi, oggetto di discernimento alla luce dello Spirito e sottoposti a decisione umana. Bisogna sempre cercare la spiegazione teologica dei fatti compiuti senza però teologizzare ogni comportamento canonico della storia; ciò permette di puntualizzare il concetto di diritto divino, spesso utilizzato per riferirsi ad aspetti di proiezione giuridica sui quali la Chiesa ritiene di non avere potestà di disporre arbitrariamente. Il diritto divino esprime quindi elementi permanenti, inscindibili dal nucleo originario, ma la capacità della Chiesa di scoprire i suoi contenuti, e di formularli in norme canoniche, è sottoposta al divenire storico (IACCARINO 2014, p. 24).

Il concetto di missione come fondamento radicale del diritto della Chiesa, permette di comprendere che questa si è strutturata in funzione della costruzione del Regno nel mondo e della possibilità di far presente, in modo efficace e a ogni persona, l'evento salvifico di cui è portatrice. La *norma missionis* è sintesi tra le dimensioni istituzionale e personalista del diritto canonico, parametro quindi autorevole per valutare gli sviluppi ed eventuali disfunzioni del diritto positivo. La missione giustifica lo sforzo di inculturazione che la Chiesa ha ritenuto necessario fare, nel tempo e nello spazio, per essere fedele alla sua missione salvifica. La fedeltà allo Spirito esige rispetto del proprio patrimonio giuridico; ma più che strumenti di ordine e controllo assoluti, sono piuttosto il diritto e le istituzioni canoniche ad aver bisogno di essere controllati, cioè continuamente valutati. Il fondamento missionario del diritto permette di avere una visione sobria delle strutture della Chiesa, rendendo possibile il rinnovamento delle norme e un'applicazione fondata nell'equità, che esigono la centralità della persona irripetibile del fedele e la necessaria efficacia giuridica.

Diritto canonico
e mediazione storica

■ 2. La tappa apostolica e post-apostolica

Come primi elementi della mediazione storica che segnano gli albori della cosiddetta «scelta della Chiesa per il diritto» (NACCI 2014,